

Codice A1814A

D.D. 25 settembre 2018, n. 2993

**Autorizzazione idraulica n. 1669 per lavori di manutenzione idraulica, mediante, taglio vegetazione e ripristino sezione idraulica del torrente Tinella in Comune di Calosso (AT).
Richiedente: Comune di Calosso (AT).**

Con nota n. 3087 del 14/09/2018 (ns. prot. n. 41581/A1814A del 17/09/2018) il Comune di Calosso (AT) con sede in Via Roma n. 11 - 14052 Calosso (AT), a seguito del finanziamento dell'importo di € 50.000,00 da parte della Regione Piemonte (D.D. n. 4276 del 18/12/2017 - L.R. n. 54/1975), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, al fine di eseguire lavori di manutenzione idraulica mediante il taglio della vegetazione in alveo, rimozione di cumuli terrosi e ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Tinella nel tratto ricadente nel territorio comunale.

Gli interventi in progetto consistono in:

- taglio selettivo e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva fitta/degradata che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque per l'intero tratto (circa ml 2.500);
 - rimozione di vegetazione arborea divelta e ammalorata in tratti saltuari;
 - rimozione di cumuli terrosi in alveo, con riporto e ricollocazione degli stessi in ambito spondale in tratti in depressione o erosione;
- rimozione di materiali inerti di natura diversa presenti in alveo con conferimento a discarica;
- ripristino delle sezioni di deflusso mediante lavori di riprofilatura.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ernesto Doglio Cotto iscritto all'ordine Dottori Agronomi e Forestali di Asti al n. 33, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi; gli stessi elaborati sono stati approvati dalla Giunta Comunale di Calosso (AT) con Deliberazione n. 62 del 14/09/2018.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Tinella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 29, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 24/09/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il materiale oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.e i. esclusivamente in corrispondenza dei manufatti d'attraversamento ed all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti

e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento del 50% della copertura vegetata privilegiando i soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904

- dovranno inoltre essere recepite le eventuali prescrizioni che saranno disposte dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 37/2006 – DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in risposta a comunicazione n. 42640/A1814A del 24/09/2018 del Settore Tecnico Regionale Alessandria- Asti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. 4/R del 06/07/2015;
- vista la D.D. 4276 del 18/12/2017.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Calosso (AT) con sede in Via Roma, 11 - 14052 Calosso (AT), ad eseguire lavori di manutenzione idraulica nel torrente Tinella mediante taglio di vegetazione e ripristino delle sezioni idrauliche nel tratto situato nel territorio comunale, come evidenziato sulla cartografica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna; è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.e i. esclusivamente in corrispondenza del manufatto d'attraversamento ed all'interno dell'alveo

inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;

- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento del 50% della copertura vegetata privilegiando i soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Calosso (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno disposte dall'ufficio Caccia, Pesca, Tartufi e Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti, informato dal Settore scrivente con nota prot. n. 42640/A1814A in data 24/09/2018 e prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Geom. Franca SIGLIANO
Geom. Giuliana CAPITOLO